

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 11 novembre 1972, n. 292**

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Titolo 5 - Importazioni

**Articolo 69**

**Determinazione dell'imposta**

1. L'imposta e` commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'I.V.A., nonche` dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunita` che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti (1). Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o piu` cessioni, la base imponibile e` costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione. (2)

2. Fatti salvi i casi di applicazione dell'art. 68, lettera c), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli artt. 207 e 208 del T.U. approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e l'esenzione prevista nell' art. 209 dello stesso T.U. si applicano, ai fini dell'I.V.A., soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identita`.

-----

(1) Il presente periodo e` stato aggiunto dall'art 12, D.L. 23 02 1995 n. 41.

(2) Nel primo periodo del presente comma, le parole: "all'interno del territorio della Comunita'", sono state cosi` sostituite dall' art. 1, L. 18.12.1997, n. 28 (G.U. 27.02.1997, n. 48, S.O. n. 42). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "all'interno del territorio doganale".